

Allegato B al decreto del Presidente ATO3 n. 169/2018

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO AGEVOLAZIONI IN BASE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità ai fini dell'accesso all'acqua, disciplina le modalità applicative per ottenere l'integrazione al Bonus Sociale Idrico nazionale (Bonus Idrico Integrativo) ai sensi dell' Art. 8 Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) e della Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" del 26/06/2018, n. 692. L'integrazione è definita sia con riferimento al valore dell'agevolazione complessivamente riconosciuta, sia con riferimento al valore ISEE di riferimento per l'individuazione della condizione di disagio economico.

Art. 2 - Soggetti beneficiari del Bonus Idrico Integrativo

Hanno diritto al Bonus Idrico Integrativo, i nuclei familiari utenti del servizio idrico nell'ATO3 Torinese, residenti in Comuni gestiti dal Gestore affidatario ovvero da altri soggetti autorizzati ai sensi di legge, in proporzione ai segmenti gestiti¹, con indicatore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a Euro 12.000,00 (fatte salve successive modifiche e/o aggiornamenti di tale valore).

Il Bonus Idrico Integrativo può essere richiesto esclusivamente per l'uso domestico dell'unità abitativa di residenza.

Art. 3 - Misura della agevolazione e modalità di erogazione

1. Il Bonus Idrico Integrativo è riconosciuto nella misura stabilita con deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito con valore annuo².
2. Il Gestore, accertata la presenza dei requisiti necessari per accedere al Bonus Idrico Integrativo, provvede all'erogazione, con le seguenti modalità, ai sensi dell'art. 8 del TIBSI³:
 - a. agli utenti diretti che percepiscono anche il Bonus Sociale Idrico: in bolletta, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa espressa in euro;
 - b. agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo una tantum da corrispondersi tramite accredito su c/c bancario o postale, ovvero emissione di assegno circolare intestato all'avente diritto, ovvero con bonifico domiciliato, in base alla scelta operata dall'utente.
3. L'erogazione avviene entro 60 giorni dalla conclusione delle verifiche per l'ammissione al Bonus Idrico Integrativo, ovvero nella prima bolletta utile.

¹ L'agevolazione è da attribuirsi per il 56% al servizio di acquedotto, per il 12% al servizio di fognatura e per il 32% al servizio di depurazione. Rientrano nelle competenze dell'Autorità d'ambito solo i territori e i segmenti di servizio entrati nella gestione d'ambito

² Per gli anni 2018 e 2019 sono previsti per i nuclei famigliari fino a 3 persone euro 30,00, per i nuclei famigliari da 4 persone e oltre euro 45,00; riferimento deliberazione del 26/06/2018, n. 692.

³ Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati

4. Nel caso di domanda di accesso al Bonus Idrico Integrativo presentata per una pluralità di aventi diritto, domanda collettiva, (v. art. 4.3 seguente), il Gestore corrisponderà l'agevolazione su indicazione del soggetto pubblico richiedente:
 - a. in forma individuale, direttamente ai singoli aventi diritto, che siano utenti diretti (titolare di fornitura idrica) o indiretti (non titolari di fornitura idrica);
 - b. in forma cumulativa allo scrivente ente, esclusivamente per gli utenti indiretti (non titolari di fornitura idrica), mediante accredito sul c/c bancario o postale allo stesso intestato, impegnandosi a riversarle, non appena ricevute, ai singoli aventi diritto ed a trasmettere al Gestore l'elenco dei beneficiari con indicazione della data di liquidazione per ciascun utente.
5. Il Gestore potrà effettuare a campione verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti nel caso di domande collettive.

Art. 4 - Presentazione delle istanze di accesso al Bonus Idrico Integrativo e modulistica

1. Per usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 3 gli aventi diritto devono presentare al Gestore del servizio idrico apposita domanda utilizzando specifica modulistica, come segue:
 - a. utenti con valore ISEE da € 8.107,50 a € 12.000,00, per nuclei famigliari con meno di 4 figli fiscalmente a carico, MODULO A, debitamente sottoscritto;
 - b. utenti con valore ISEE fino a € 12.000,00, per nuclei famigliari con almeno 4 figli fiscalmente a carico, MODULO B debitamente sottoscritto;
 - copia fotostatica dell'attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda rilasciata dagli enti abilitati (Inps, C.A.F., uffici comunali competenti);
 - copia fotostatica di un documento di identità (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
2. Per i nuclei famigliari con valore ISEE inferiore a € 8.107,50 e meno di 4 figli fiscalmente a carico, il Bonus Idrico Integrativo sarà corrisposto dal gestore automaticamente a seguito dell'ammissione ad ottenere il Bonus Sociale Idrico, senza la presentazione di ulteriori istanze.
3. Nelle casistiche di cui al punto 1. lettere a., b., è ammessa la presentazione da parte di soggetti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Comuni, Consorzi Socio Assistenziali, Unioni Montane, etc...) di domanda di agevolazione collettiva, redatta su apposito modello (MODULO C), corredata dell'elenco degli aventi diritto e della certificazione a cura del soggetto pubblico del possesso dei requisiti per l'ammissione al Bonus Idrico Integrativo, di cui al presente Regolamento.
4. La modulistica da utilizzare al fine della richiesta di Bonus Idrico Integrativo sarà resa disponibile sul sito Internet dell'Autorità d'ambito, del Gestore e potrà essere richiesta presso gli uffici aperti al pubblico del gestore medesimo.

Art. 5 - Termini di presentazione delle istanze

La documentazione di cui all'art. 4 ha valore annuale e deve essere ripresentata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dall'agevolazione.

Art. 6 - Informazione

L'Autorità e il Gestore provvederanno, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente Regolamento, nonché a redigere specifico materiale esplicativo e a fornire le informazioni per una corretta autocompilazione della domanda di agevolazione.

Art. 7 – Utenze morose

In analogia a quanto stabilito per il Bonus Sociale Idrico, in caso di morosità pregressa, decorsi i tempi di cui all'art. 46 e/o 47 del RQSII⁴, per gli utenti diretti, la quota di bonus idrico integrativo non ancora erogata può essere trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale facoltà viene evidenziata dal gestore nella comunicazione di costituzione in mora.

Art. 8 – Rendicontazione

Il Gestore tiene apposita e separata contabilizzazione di quanto erogato a titolo di Bonus Idrico Integrativo ed è tenuto agli obblighi informativi e di scambio di dati di cui al Titolo III del TIBSI⁵.

Il Gestore trasmette la nota illustrativa di cui all'art. 12.5 del TIBSI⁶ anche a questa Autorità d'ambito.

Art. 9 – Modulistica

La modulistica da utilizzare per l'ottenimento del Bonus Idrico Integrativo è scaricabile dal sito internet dell'Autorità d'ambito www.ato3torinese.it e dal sito internet del Gestore e si compone dei seguenti moduli:

- Modulo A: Domanda individuale per nuclei familiari con valore ISEE da € 8.107,50 a € 12.000,00 con meno di 4 figli a carico;
- Modulo B: Domanda individuale per nuclei familiari con valore ISEE fino a € 12.000,00 con almeno 4 figli a carico e nucleo familiare di 5 o 6 persone
- Modulo C) Domanda collettiva nuclei famigliari con valore ISEE:
 - a) da € 8.107,50 a € 12.000,00 per nuclei famigliari con meno di 4 figli a carico
 - b) fino a € 12.000,00 per nuclei famigliari di 5 o 6 persone.

Art. 10 – Rinvio alla Regolazione nazionale

Per le definizioni e per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia al TIBSI approvato dall'ARERA.

⁴ Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato

⁵ Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati

⁶ Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati